

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA (MEV), MIGLIORATIVA, ADEGUATIVA E CORRETTIVA (MAC), DI CONSULENZA SPECIALISTICA (SC) E SUPPORTO OPERATIVO (SO) DEL SISTEMA INFORMATIVO SUA-RB - PORTALE APPALTI.

Numero di gara SIMOG: XXXXXXXXXXXXX

D.U.V.R.I.

(DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI)

(Art. 26, del Decreto Legislativo 81/2008)

Allegato C



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE

D.U.V.R.I.

(DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI)

(Art. 26, del Decreto Legislativo 81/2008)

APPALTO:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA (MEV), MIGLIORATIVA, ADEGUATIVA E CORRETTIVA (MAC), DI CONSULENZA SPECIALISTICA (SC) E SUPPORTO OPERATIVO (SO) DEL SISTEMA INFORMATIVO SUA-RB - PORTALE APPALTI.

CIG : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REVISIONE	DATA	FASE	COMPILATORE	RSPP
0		Pre-appalto		

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Le attività date in appalto rappresentano, dal punto di vista della sicurezza, elementi di particolare criticità dovuti soprattutto al fatto di far operare nello stesso contesto, personale interno e personale esterno (che può non conoscere le problematiche e le criticità del contesto in cui andrà ad operare nonché le procedure interne adottate) eventualmente facente a capo a più società.

La legge prevede, nel caso specifico dei lavori in appalto, l'obbligo di valutare i rischi specifici derivanti dalle singole attività lavorative, ma anche il rischio aggiuntivo derivante dalle interferenze generate dalla esecuzione di più attività da parte di più soggetti diversi nello stesso contesto. L'esito della valutazione è riportato documento noto come DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) la cui redazione è un obbligo per il Committente (D.lgs N.81, Art. 26 c.3).

Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell'Art. 26 del D. Lgv 81/2008, secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza.

Il campo di applicazione è relativo ai contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una metodologia consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza. Infatti, l'art. 26 del D. Lgs.81/08 impone alle parti contrattuali dell'appalto di servizi esterni un onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione.

Nel caso della P.A. l'affidamento di servizi impone l'istituzione di un flusso informativo e di valutazione dei rischi tale da creare un coordinamento con l'operatore economico, assumendosi responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilità solo indirette nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge l'attività richiesta.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano.

La valutazione di interferenza è fattibile solo per categorie di attività o addirittura per singoli servizi e forniture. In alcuni contesti la tutela della sicurezza potrebbe essere minima per l'operatore economico e massima quella derivante dalle interferenze create dall'amministrazione.

Per quanto concerne i costi della sicurezza, per i contratti di lavori pubblici (e per il settore privato), il presente DUVRI si attiene a quanto previsto nelle "Linee Guida per l'applicazione del DPR 222/2003", approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 1 marzo 2006. In tale documento viene evidenziato come i costi della sicurezza per i lavori sono solo e soltanto quelli individuati nell'art. 7 del DPR 222/2003, così come ribadito anche dalla determinazione n. 4/2006 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

I costi della sicurezza non possono essere soggetti a ribasso in sede di gara.

2. REDAZIONE E GESTIONE DEL DUVRI

Il presente “DUVRI”, essendo un documento dinamico, si prefigge lo scopo di evidenziare le “interferenze”, le misure di prevenzione e protezione ed i relativi costi della sicurezza per tutto il percorso procedurale a partire dalla fase di appalto dei servizi o forniture, la fase della stipula del contratto di appalto e la fase di realizzazione delle attività previste.

In questa prima fase, detta fase di “preappalto”, il DUVRI ha il compito di fornire le prime informazioni sui rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro oggetto della gara di appalto e le misure generali di prevenzione e protezione, la valutazione delle possibili interferenze che introdotte dalla nuova attività oggetto dell’appalto, le relative misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate nonché i relativi costi di sicurezza che non vanno assoggettate al ribasso d’asta.

Nel presente DUVRI e nel computo dei costi della sicurezza non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall’attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell’effettuazione della prestazione oggetto dell’appalto.

Come già detto, i costi della sicurezza si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza in analogia a quanto previsto per gli appalti di lavori dal DM 145/00 “Capitolato generale d’appalto”, art. 5 c. 1 lettera i) e dal DPR 222/2003 art.7.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento delle attività riferite al servizio, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella Circ. Min. Lav. n.24/07, la stazione appaltante procede all’aggiornamento del DUVRI ed eventualmente dei relativi costi della sicurezza

3. DATI DELL'APPALTO

3.1. Appalto:

Oggetto dell'Appalto	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA (MEV), MIGLIORATIVA, ADEGUATIVA E CORRETTIVA (MAC), DI CONSULENZA SPECIALISTICA (SC) E SUPPORTO OPERATIVO (SO) DEL SISTEMA INFORMATIVO SUA-RB - PORTALE APPALTI.
Durata del contratto	3 (tre) ANNI
Importo affidamento	€ 503.820,00 oltre IVA e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 900,00 (euro novecento/00) oltre I.V.A.
Sede delle attività	Potenza – Uffici Dipartimento Stazione Unica Appaltante.

3.2. Committente

Denominazione	Regione Basilicata
Indirizzo e sede Legale	Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 POTENZA
Ufficio	
Dirigente	
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	
Medico Competente	
Rappresentanti Lavoratori della Sicurezza (RLS)	
Lavoratori incaricati prevenzione incendi, e lotta antincendio, primo soccorso, evacuazione e gestione delle emergenze	

3.3. Appaltatore

Denominazione	
Ragione sociale	
Sede legale	
Sede operativa	
Datore di Lavoro	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	

Medico Competente	
Preposto alla Sicurezza	
Rappresentanti Lavoratori della Sicurezza (RLS)	
Preposto	

NB: *In base all'art. 26, comma 1) lettera a), del D.Lgs 81/2008 l'affidamento delle attività oggetto dell'appalto è subordinata alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA e dell'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del presidente della repubblica del 28/12/2000, n. 445.*

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DI APPALTO

I servizi richiesti con il presente appalto di manutenzione ed assistenza al Sistema Informativo Portale SUA - RB in uso presso il Dip.to Stazione Unica Appaltante sono riconducibili a DUE principali linee di intervento:

Linea1: Manutenzione adeguativa, correttiva e migliorativa (**MAC**).

Tale linea si rende necessaria per garantire la continuità operativa ed il corretto funzionamento della Piattaforma e l'assistenza agli operatori economici per la partecipazione alle procedure telematiche.

LINEA INTERVENTO	Descrizione
LINEA1	Manutenzione (Correttiva, Adeguativa e Migliorativa)
	Help Desk multicanale per servizi di manutenzione ed assistenza da remoto.

Linea2: Manutenzione evolutiva (**MEV**) del Sistema Informativo SUA-RB, supporto operativo (**SO**) e servizi di consulenza specialistica (**SC**).

Tale linea di intervento è orientata ad assicurare il costante, efficace e tempestivo aggiornamento e l'evoluzione delle funzionalità del sistema oggetto dell'appalto rispetto a esigenze di sviluppo di estensioni funzionali (sia ampliamento di funzioni esistenti, sia nuove funzioni) con conseguente maggiore efficienza nello svolgimento delle gare.

LINEA INTERVENTO	Descrizione
LINEA2	Manutenzione Evolutiva e servizi di assistenza tecnica, consulenza Specialistica e supporto operativo

Le prestazioni oggetto dell'appalto tutte di carattere intellettuale saranno svolte da remoto presso la sede della DA tranne le attività di supporto operativo e di consulenza specialistica che invece dovranno essere svolte on-site, anche non continuativo, presso il Dipartimento Stazione Unica Appaltante SUA – RB.

INFORMAZIONI E PRESCRIZIONI PER L'IMPRESA APPALTANTE

DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA ATTUATE

Con il presente documento unico preventivo, vengono fornite all'impresa appaltatrice già in fase di gara d'appalto, dettagliate informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata ad operare la ditta appaltatrice nell'espletamento dell'appalto in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

Poiché per una corretta descrizione dei tempi e dei metodi di lavoro è importante conoscere la reale tipologia delle ditte partecipanti, il presente DUVRI, prevede tempi ed analisi della sicurezza in forma generale, stabilendo che, a conoscenza della consistenza delle ditte esecutrici, della loro attrezzatura, previo loro contatto ed almeno 30 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DELLE FASI LAVORATIVE, il datore di lavoro concordi con la ditta Appaltante le fasi di lavoro ed i tempi analizzando gli eventuali rischi derivanti dalla contemporaneità degli interventi, dalle modalità di esecuzione aggiornando il presente DUVRI.

Sono stati individuati i seguenti fattori di interferenza e di rischio specifico:

n.	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA		SI	NO
1	Esecuzione all'interno del luogo di lavoro		X	
2	Esecuzione all'esterno del luogo di lavoro			X
3	Previsti interventi sugli impianti			X
4	Previsti interventi murari			X
5	Allestimento di un'area delimitata (deposito materiali, per lavorazioni, ...)	all'interno della sede		X
		all'esterno della sede		X
6	Esecuzione durante orario di lavoro di personale della sede o di utenti		X	
7	Previsto lavoro notturno			X
8	Prevista chiusura di percorsi o di parti di edificio			X
9	Previsto utilizzo di attrezzature / macchinari propri		X	
10	Prevista e/o utilizzo / installazione di ponteggi, trabattelli, piattaforme elevatrici			X
11	Previsto utilizzo di fiamme libere			X

n.	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA		SI	NO
12	Previsto utilizzo sostanze chimiche			X
13	Previsto utilizzo materiali biologici			X
14	Prevista produzione di polveri			X
15	Prevista movimentazione manuale dei carichi			X
16	Prevista movimentazione carichi con ausilio di macchinari			X
17	Prevista produzione di rumore			X
18	Previste interruzioni nella fornitura	elettrica		X
		acqua		X
		gas		X
		rete dati		X
		linea telefonica		X
19	Prevista temporanea disattivazione dei sistemi antincendio	rilevazione fumi		X
		allarme incendio		X
		idranti		X
		naspi/sistemi spegnimento		X
20	Prevista interruzione	riscaldamento/raffrescamento		X
21	Presente rischio di caduta dall'alto			X
22	Presente rischio caduta di oggetti			X
23	Rischio investimento da movimentazione dei materiali (con carrello transpallet ecc.)			X
24	Presente rischio di caduta di materiali dall'alto			X
25	Movimento mezzi			X
26	Compresenza con altri lavoratori		X	
27	Rischio scivolamenti (pavimenti scale)		X	
28	Previsto utilizzo e/o trasporto di liquidi infiammabili /combustibili			X
29	Presenza di pubblico nella sede		X	
30	Gli interventi comportano riduzione temporanea dell'accessibilità per utenti diversamente abili			X
31	I lavoratori della ditta incaricata utilizzeranno i servizi igienici del luogo di lavoro		X	

n.	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA	SI	NO
32	I lavoratori della ditta incaricata avranno a loro disposizione spazi quali depositi / spogliatoi		X
33	Esistono percorsi dedicati per il trasporto di materiali atti allo svolgimento dell'appalto		X
34	Esistono spazi dedicati al carico / scarico dei materiali necessari allo svolgimento dell'appalto		X
35	Esistono elementi di pregio dell'edificio da tutelare nel corso dello svolgimento dell'appalto		X
36	È previsto l'utilizzo di macchine operatrici della ditta appaltatrice		X
37	È previsto lo sviluppo di rumore in quantità significativamente maggiori rispetto al luogo di lavoro		X
38	Sono previste attività a rischio esplosione / incendio		X
39	Previsto rischio da radiazioni ionizzanti		X
40	Previsto rischio biologico		X
41	Previsto rischio da radiazioni non ionizzanti		X

Nell'ambito dell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto, le vie di esodo dovranno essere mantenute sempre sgombre e facilmente utilizzabili, evitando nel contempo che arrechino pregiudizio alla segnaletica d'emergenza ed ai mezzi antincendio.

Nel corso dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, qualora previsto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Prima del trasporto e consegna di materiali presso le sedi interessate dal presente appalto è necessario che la Ditta appaltatrice comunichi al Datore di Lavoro (D.L.) ovvero soggetto espressamente delegato, il giorno e l'orario previsti nonché le persone incaricate per l'espletamento dell'attività in argomento al fine di coordinare le relative azioni ed impedire interferenze con le attività in corso nelle strutture sanitarie.

L'accesso e il transito dei dipendenti della Ditta appaltatrice nelle aree di pertinenza delle strutture sanitarie, sarà preventivamente autorizzato dal D.L. al fine di impedire interferenze con le normali attività sanitarie e/o con lavorazioni di eventuali altri appalti in corso presso quella stessa sede.

Prima di intraprendere qualsiasi operazione di movimentazione di materiali con o senza l'ausilio di mezzi di sollevamento allo scopo predisposti, dovranno essere concordate con il Datore di Lavoro le aree all'uso destinate, le sequenze di lavoro, le modalità di comportamento e di accatastamento temporaneo dei materiali movimentati.

Dovranno inoltre essere attuate le cautele nelle fasi di apertura dei cancelli di accesso all'area. In particolare, se dotati di sistemi automatici di apertura, le operazioni di apertura e chiusura di detti cancelli dovrà avvenire sotto controllo visivo (fino a completa chiusura) di un addetto atto

a verificare che non possa verificarsi la presenza di persone nell'area di manovra o la introduzione di persone non autorizzate.

In ogni caso, la velocità di accesso e di percorrenza dei mezzi di trasporto nelle aree di pertinenza delle strutture sanitarie dovrà essere limitata ai 10 Km /h ed il percorso dei mezzi riguarderà esclusivamente i percorsi indicati come carrabili.

Viene inoltre prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue:

- è vietato fumare;
- è vietato accedere a locali ad accesso limitato o a zone diverse da quelle interessate dai lavori se non specificatamente autorizzati dal D.L. della struttura;
- è vietato compiere di propria iniziativa manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano compromettere la sicurezza anche di altre persone;
- è fatto obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche contenute nei cartelli e negli avvisi presenti nelle strutture;
- è vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal datore di lavoro della struttura ove si svolge il lavoro; le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate;
- è necessario coordinare la propria attività con il datore di lavoro della sede ove si espleta il servizio per:
 - normale attività
 - comportamento in caso di emergenza e evacuazione (vedi allegato 1);
- in caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti all'emergenza.

Nell'ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di emergenza:

- sono stati individuati i percorsi di esodo come da planimetrie esposte nei luoghi di lavoro con indicazione dei numeri di telefono di emergenza;
- gli estintori e gli idranti sono segnalati da idonea cartellonistica e installati in numero e posizione adeguati;
- è stata istituita la squadra di gestione dell'emergenza e lotta all'incendio e, i nomi degli addetti dell'emergenza sono a conoscenza del Datore di Lavoro o suo delegato;

La sicurezza di un ambiente di lavoro è data dall'insieme delle condizioni relative all'incolumità degli utenti, alla difesa e alla prevenzione di danni in dipendenza di fattori accidentali. In ogni luogo di lavoro, dopo aver adottato tutte le misure necessarie alla prevenzione, è indispensabile garantire la sicurezza e l'incolumità degli operatori anche nel caso un incidente avesse comunque a verificarsi.

Si riporta di seguito un elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti alle interferenze intervenendo nei luoghi di lavoro delle strutture sanitarie destinatarie delle attività previste dall'appalto de quo:

1) RISCHI DI ESPLOSIONE ED INCENDIO

All'interno delle aree delimitate ed indicate quali a rischio di esplosione ed incendio è fatto divieto di: usare fiamme libere, fumare, usare utensili portatili alimentati elettricamente, se non in custodia antideflagrante.

2) RISCHI DOVUTI ALLA MOVIMENTAZIONE MECCANICA DEI CARICHI

Prima di intraprendere qualsiasi operazione all'interno delle aree di azione degli apparecchi di sollevamento all'interno dei vari plessi, dovranno essere concordate con il Datore di Lavoro o suo delegato, le modalità di comportamento in funzione dei segnali utilizzati ai fini della sicurezza. In ogni caso, l'utilizzo delle previste attrezzature per la movimentazione meccanica dei carichi quali la scala elettrica o la gru su autocarro, sarà subordinato alla circoscrizione dell'area operativa con idonei sistemi di delimitazione (coni, banda, catenella ecc.)

Tutte le attrezzature utilizzate per il carico/scarico e trasporto dovranno essere in buono stato d'uso e manutenzione e condotte da personale specificatamente formato.

In particolare, i mezzi di sollevamento e di trasporto devono risultare appropriati per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono destinati, nonché alle condizioni di impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto. Gli stessi devono essere usati in modo rispondente alle loro caratteristiche e devono riportare l'indicazione della portata massima ammissibile. Quando tale portata varia col variare delle condizioni d'uso del mezzo, quali l'indicazione e lunghezza dei bracci di leva delle gru a volata, lo spostamento dei contrappesi, gli appoggi supplementari e la variazione della velocità, l'entità del carico ammissibile deve essere indicata, con esplicito riferimento alle variazioni delle condizioni di uso, mediante apposita targa.

I ganci degli apparecchi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi di chiusura dell'imbocco o essere conformati per particolare profilo della superficie interna o limitazione dell'apertura di imbocco, in modo da impedire lo sganciamento delle funi, delle catene e degli altri organi di presa. Inoltre devono portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata massima ammissibile.

Le apparecchiature di sollevamento in parola devono essere provvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando è necessario ai fini della sicurezza, a consentire la gradualità dell'arresto. Devono essere provvisti, quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo, di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento, nonché di illuminazione del campo di manovra. L'utilizzo di apparecchiature di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a speciali disposizioni di legge, deve essere preceduto dal relativo collaudo o dalla prevista verifica periodica per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori. Le parti soggette ad usura (funi, catene e freni) devono essere controllate ogni tre mesi e devono essere altresì registrate le operazioni di verifica e di manutenzione effettuate.

Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico, in relazione al tipo del mezzo stesso, alla sua velocità, alle accelerazioni in fase di avviamento e di arresto ed alle caratteristiche del percorso.

3) RISCHIO CADUTA DI OGGETTI

Nell'impilare il materiale occorre fare attenzione a che la forma si presti all'accatastamento e a non superare il limite di resistenza delle confezioni.

L'altezza massima delle cataste dipenderà inoltre dal carico massimo sopportabile dal pavimento e dallo spazio necessario per la manovra dei mezzi di sollevamento. Le cataste devono autosostenersi, non devono quindi sollecitare le pareti dei locali, né presentare rischi di instabilità e crollo al momento di prelievo delle suppellettili. Le cataste non devono invadere le vie di transito, né essere situate in prossimità dei posti di lavoro. Per raggiungere il materiale in quota occorre utilizzare scale adatte o carrelli attrezzati allo scopo.

4) RISCHI DOVUTI ALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Prima di intraprendere qualsiasi operazione di movimentazione manuale dei carichi all'interno dei uffici, dovranno essere concordate con il Direttore di Esecuzione, le sequenze di lavoro, le modalità di comportamento e di accatastamento temporaneo dei materiali movimentati. Nel caso di trasporto a braccia il lavoratore dovrà avere cura di mantenere il carico in posizione tale da non ostacolarsi la visuale dando sempre la precedenza alle altre persone presenti nell'ambiente;

5) RISCHI DA ESPOSIZIONE A RISCHI SPECIFICI

L'accesso alle aree soggette a rischi particolari devono essere sempre preventivamente autorizzate dal Direttore di Esecuzione del contratto.

In tale aree dovranno essere rispettate le limitazioni poste in essere e ci si dovrà attenere scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Direttore di Esecuzione del contratto circa le misure di prevenzione e protezione da adottare. Eventuali attività non programmate dovranno essere preventivamente autorizzate dal D.L.

6) VIE DI FUGA E USCITE DI SICUREZZA

L'impresa erogatrice dei servizi dovrà preventivamente prendere visione della distribuzione planimetrica dei locali e della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. Deve inoltre essere informato sui responsabili per la gestione delle emergenze nominati nell'ambito delle sedi dove si interviene.

7) BARRIERE ARCHITETTONICHE/PRESENZA DI OSTACOLI

Attrezzature e materiali dovranno essere collocate in modo tale da non poter costituire inciampo. Se gli interventi presuppongono l'apertura di botole, cavedi, sottopassaggi e simili, eventualmente posti nella zona sottostante i pavimenti, dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio o garantire la continua presenza di persone a presidio.

Nel caso di impianti di sollevamento, sarà posizionata la necessaria segnaletica di sicurezza con il divieto di accesso alle aree.

8) ACCESSO DEGLI AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI

Gli automezzi della Ditta dovranno accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle aree di sosta, autorimesse etc. delle sedi di lavoro a velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti o gli altri automezzi.

Per interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi (gru su autocarro), la Ditta esecutrice porrà la massima attenzione (prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa entrare, né tantomeno sostare nel raggio d'azione della macchina operatrice. Qualora l'operatore, anche negli spostamenti, dovesse avere problemi di visibilità sarà aiutato da un secondo operatore munito di appositi DPI.

La macchina operatrice dovrà essere dotata degli appositi dispositivi sonori e luminosi di segnalazione.

L'area di intervento sarà comunque interdetta al transito di persone e altri mezzi. Dovranno essere indicati i percorsi alternativi per i pedoni e per i mezzi.

9) APPARECCHI ELETTRICI, COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA, INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI.

L'impresa deve: utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte; non fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose. E' ammesso l'uso di prese per uso domestico e similari quando l'ambiente di lavoro e l'attività in essere non presentano rischi nei confronti di presenza di acqua, polveri ed urti, contrariamente devono utilizzarsi prese a spina del tipo industriale, conformi alle norme EN 60309.

Ogni intervento sull'impiantistica deve essere preventivamente comunicato al competente ufficio tecnico ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica.

I cavi e le prolunghe saranno sollevati da terra, se possibile, in punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni, calpestio, ecc. oppure protetti in apposite canaline passacavi e schiene d'asino di protezione, atte anche ad evitare inciampo.

E' necessario apporre specifica segnaletica di sicurezza.

Ai sensi della DM n. 37 del 22/01/08, per gli interventi sugli impianti elettrici e di sicurezza (rivelazione incendio, estinzione incendi, etc.), che non siano semplicemente interventi di manutenzione ordinaria (ad esempio cambio lampade, mantenimento in efficienza degli impianti), dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità.

10) INTERRUZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA.

Interruzioni dell'energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento/climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di spegnimento antincendio, andranno sempre concordate con i Datori di Lavoro titolari delle attività presenti nell'edificio dove si interviene. Le manovre di interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

11) EMERGENZA PER LO SVERSAMENTO DI SOSTANZE CHIMICHE

In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide: arieggiare il locale ovvero la zona; utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere presenti nel luogo di lavoro qualora si utilizzino tali sostanze, e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente; comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "schede di rischio", che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori.

12) SOVRACCARICHI:

L'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai, in misura superiore al limite dovrà essere preventivamente sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato.

Questo dovrà certificare per iscritto al competente servizio prevenzione e protezione aziendale l'idoneità statica dell'intervento.

13) INFORMAZIONE AI DIPENDENTI DELL'AZIENDA APPALTANTE

Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative, in particolare se comportino elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, etc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli locali, dovrà essere informato il competente servizio di prevenzione e protezione aziendale e dovranno essere fornite informazioni ai dipendenti (anche per accertare l'eventuale presenza di lavoratori con problemi asmatici, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.

Il Datore di Lavoro, preventivamente informato dell'intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite.

Qualora dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Datore di Lavoro dovrà immediatamente attivarsi convocando i responsabili dei lavori, allertando il S.P.P. (ed eventualmente il M.C.) al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle attività.

14) COMPORTAMENTI DEI DIPENDENTI DELLA AZIENDA APPALTANTE

I dipendenti regionali dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite.

Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere.

Nel caso di interventi su impianti elettrici con l'esecuzione eventuale di manovre di interruzione dell'alimentazione elettrica il Datore di Lavoro preventivamente informato, dovrà avvertire il proprio personale affinché si attenga al rispetto delle indicazioni concordate.

15) EMERGENZA

Ogni Impresa operante deve attenersi alle linee guida presenti e predisporre la propria struttura per la gestione delle emergenze.

E' necessario che il Datore di Lavoro assicuri: la predisposizione di mezzi estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi e uscite), le istruzioni per l'evacuazione, l'indicazione ed il recapito dei membri componenti la squadra di emergenza aziendale (addetti all'emergenza), le modalità per la interruzione delle forniture elettriche, del gas, dell'acqua, ecc. ecc.

PRIMA DELL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI SI PROVVEDERÀ :

- 1 Alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’Impresa Appaltatrice in base all’art. 26 del D.Lgs 81/2008 s.m.i.;
- 2 Dichiarazione di aver effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi delle disposizioni in materia di prevenzione e protezione dai rischi e di igiene nei luoghi di lavoro, prendendo in considerazione i seguenti elementi:
 - a) Ambiente/i di lavoro;
 - b) Organizzazione del lavoro;
 - c) Dispositivi protezione collettiva;
 - d) Dispositivi sicurezza macchine/impianti;
 - e) Adottato procedure che prevedono la sostituzione programmata e preventiva delle parti di macchina/e od impianto/i la cui usura o malfunzionamento può dar luogo ad incidenti.;
 - f) Adottato procedure che assicurino che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza, con particolare riferimento alla propria mansione, prima che a questi gli vengano affidati specifici compiti

L’impresa appaltatrice dovrà inoltre:

1. Fornire il ***documento unico di valutazione dei rischi interferenze definitivo*** che sarà costituito dal presente ***documento preventivo***, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la l’Impresa Appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara (se diverse da quanto qui indicato) da allegare al contratto;
2. Redigere il “Verbale di Cooperazione e Coordinamento” da sottoscrivere tra il *R.U.P.* e il *Rappresentante della Impresa Appaltatrice* e produrre un proprio Piano Operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, che dovrà essere Coordinato con il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI) definitivo.

5. ANOMALIA DELL'OFFERTA E STIMA DEI COSTI DELLE SICUREZZA

Il D.lgs. 50/2016 ha apportato numerose novità anche in materia di anomalia dell'offerta.

Come nel passato Codice, gli operatori economici sono ancora chiamati a rendere delle spiegazioni sui costi o sui prezzi proposti nelle offerte presentate in sede di gara quando queste si presentino anormalmente basse a seguito del calcolo della soglia di anomalia da parte della Stazione Appaltante. L'art. 97 del nuovo codice degli appalti e delle concessioni stabilisce che gli offerenti sono invitati a fornire le giustificazioni adeguate a sostenere il basso livello di costi o prezzi proposti nella propria offerta se queste appaiono anormalmente basse.

Le novità sono rilevanti e riguardano in particolare:

- Gare il cui criterio di aggiudicazione è quello del **prezzo più basso**: non c'è più un'unica formula per calcolare la soglia di anomalia ma ben cinque. In questi casi la congruità delle offerte viene valutata qualora queste superino o siano pari alla soglia di anomalia calcolata con uno dei metodi previsti all'art. 97 co. 2 lett. a) – e) che la Stazione Appaltante individuerà tramite sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica di gara. Le Stazioni Appaltanti, quindi, non dovranno specificare negli atti di gara quale sarà la metodologia individuata per il calcolo della soglia di anomalia ma semplicemente rimandare alle modalità previste dall'articolo 97 c. 2, così da non rendere predeterminabili ai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della suddetta soglia ed evitare possibili "cartelli" e collusioni da parte dei concorrenti.

- Fasi del procedimento di verifica dell'anomalia: mentre nel vecchio Codice erano previste più fasi successive, il D.lgs. 50/2016 prevede esclusivamente una fase nella quale la Stazione Appaltante chiede per iscritto al concorrente le giustificazioni, concedendo almeno 15 giorni per rispondere, al termine della quale la S.A. dovrà pronunciarsi in merito all'esclusione o meno del concorrente.

- Numero minimo per procedere alla verifica dell'anomalia: l'art. 97 non prevede più questa previsione per cui, in tutte le procedure sia al prezzo più basso che all'offerta economicamente più vantaggiosa, l'obbligo di procedere al calcolo della soglia di anomalia e della relativa verifica scatta indipendentemente dal numero di offerte pervenute e anche in presenza di una sola offerta ammessa.

Gli altri elementi che caratterizzano la verifica dell'anomalia dell'offerta sono rimasti inalterati: la modalità di valutazione sulla congruità delle offerte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; la non ammissione di giustificazioni se riferite a trattamenti salariali minimi o agli oneri della sicurezza; la facoltà di ricorrere all'esclusione automatica di offerte anomale possibile soltanto per procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria espletate con il criterio del prezzo più basso, da applicarsi esclusivamente se la Stazione appaltante l'ha previsto negli atti di gara e solo nel caso in cui le offerte ammesse siano almeno pari a dieci.

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, sono stati individuati quali costi aggiuntivi ai fini dell'eliminazione dei rischi da interferenza, gli oneri relativi alle riunioni di coordinamento, per un importo complessivo stimato pari a €. **900.00** (novecento/00 euro) al netto d'IVA, secondo le specifiche riportate nella tabella di seguito esposta.

Descrizione	Quantità	Costo unitario	Importo	TOTALE
Unità di misura	ore	€	€	€
Riunione di coordinamento	10	30,00	300.00	900.00
			Sommano	900,00

= € 900.00 + IVA

n.b.: I costi della sicurezza sopra indicati si riferiscono esclusivamente ai costi per la sicurezza aggiuntivi (da interferenza) a quelli già sostenuti dalle ditte per l'applicazione del D.Lgs. 81/08.

Sono costi della sicurezza:

- gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);
- le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
- gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
- i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

6. COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Il datore di lavoro committente deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento prescritta dall'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008, per assicurare:

1. la fornitura di informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
2. la cooperazione e il coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto attraverso l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) da allegare al contratto di appalto o d'opera, che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze;
3. il calcolo dei costi della sicurezza.

Si prevede che l'attività di cooperazione e di coordinamento verrà assicurata prevedendo incontri periodici (almeno 1 all'anno) tra:

- Titolare della ditta appaltate o proprio delegato formalmente incaricato;
- Stazione Appaltante
- Referenti della sicurezza (RSPP) della Stazione appaltante e ditta appaltante.

In presenza di situazioni di rischi non valutati, aggiuntivi rispetto al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.), in ragione della gravità del pericolo, le attività lavorative dovranno essere immediatamente sospese e potranno riprendere soltanto previo intesa tra la stazione appaltante e la/e impresa/e interessata/e sulle misure da adottare per tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli incontri di coordinamento e sopralluoghi congiunti potranno essere tenuti, per motivate ragioni di sicurezza, anche su richiesta di una delle imprese che svolge attività lavorative nella sede dell'Amministrazione regionale al fine di valutare e adozione le misure necessarie per prevenire rischi per la salute e la sicurezza.

In tutti i casi l'impresa appaltatrice, direttamente o tramite il proprio referente della sicurezza, (dirigente o preposto formalmente designato) è tenuta a partecipare alle riunioni di coordinamento e cooperazione di cui all'art. 26 del D.lgs 81/2008 al fine di valutare e concordare con le parti interessate le misure preventive occorrenti per tutelare della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione da parte dell'impresa appaltatrice, se non a seguito di avvenuta presa visione e firma dell'apposito verbale di cooperazione e coordinamento.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

Le operazioni potranno riavere inizio solamente dopo la verifica tecnico-amministrativa, da eseguirsi da parte del Direttore dell'Esecuzione e la firma del verbale di coordinamento da parte del responsabile di sede.

Le riunioni di coordinamento per la sicurezza sul lavoro, alle quali dovrà partecipare il Direttore dell'Esecuzione del contratto l'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione della Regione Basilicata, i preposti dell'esecuzione del contratto e della sicurezza sul lavoro della ditta appaltatrice, sono previste nella misura di 10 ore per ogni anno e tratteranno esclusivamente le problematiche della sicurezza sul lavoro.

La riunioni di coordinamento, ordinarie o straordinarie, possono essere convocate dalle parti anche a mezzo telefono.

7. VALIDITA' E REVISIONE DEL DUVRI

Il DUVRI è considerato un allegato della documentazione di gara e/o del contratto appalto, ed ha validità immediata dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto.

Il DUVRI, in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto, potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.





Data ,

- Il RUP.....
- IL D L - Committente
- Il RSPP.....
- L'APPALTATORE
- IL RSPP (appaltatore).....

L'APPALTATORE







NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

In caso di emergenza si invita il personale a:












-  MANTENERE LA CALMA E, PER QUANTO POSSIBILE, NON FARSI PRENDERE DAL PANICO;
-  RISPETTARE LE DISPOSIZIONI IMPARTITE DAGLI ADDETTI;
-  ATTENERSI ALLE PROCEDURE QUI SOTTOELENATE;
-  NON RIPRENDERE ASSOLUTAMENTE L'ATTIVITA' LAVORATIVA SENZA AUTORIZZAZIONE.

NORME SPECIFICHE IN CASO DI:




EVACUAZIONE

-  GUARDARE LE PLANIMETRIE ED I DISEGNI DEI LUOGHI DOVE SI LAVORA PER VERIFICARE LE USCITE D'EMERGENZA VICINE;
-  PRIMA DI ALLONTANARSI, METTERE IN SICUREZZA (SPEGNERE ECC.), NEI LIMITI DEL
-  POSSIBILE, EVENTUALI ATTREZZATURE O MATERIALI CHE POSSONO CREARE SITUAZIONI DI PERICOLO;
-  AVVIARSI VERSO L'USCITA DI EMERGENZA PIU' VICINA, SEGUENDO LE INDICAZIONI FORNITE DAGLI ADDETTI;
-  AIUTARE EVENTUALI PERSONE IN DIFFICOLTA' E PORTATORI DI HANDICAP;
-  RAGGIUNGERE IL LUOGO DI RACCOLTA ESTERNO.







INCENDIO

-  ALLONTANARSI AL PIU' PRESTO DALLA ZONA DELL'INCENDIO;
-  NON USARE ASCENSORI;
-  AVVISARE SEMPRE LA PORTINERIA SE NON VI E' GIA' ALLARME IN ATTO;
-  IN CASO DI FUMO CAMMINARE CARPONI, VICINO AL PAVIMENTO, CON UN FAZZOLETTO BAGNATO SULLA BOCCA E SUL NASO;
-  INTERVENIRE SOLO SE POSSIBILE E SENZA CORRERE ALCUN RISCHIO PER LA PROPRIA INCOLUMITA';
-  SEGUIRE LE INDICAZIONI DEGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA E DEGLI OPERATORI ESTERNI EVENTUALI (VIGILI DEL FUOCO, POLIZIA, ECC.)
-  SPOSTARSI LUNGO I MURI SE LA VISIBILITA' E' SCARSA;
-  NON SALIRE MAI PIU' IN ALTO!
-  IN CASO DI FUOCO ALL'ESTERNO DEL LOCALE IN CUI CI SI TROVA: CHIUDERSI
-  DENTRO, SIGILLARE OGNI FESSURA PER EVITARE L'INGRESSO DI FUMO ED AVVISARE E SEGNALARE LA PROPRIA PRESENZA;
-  IN CASO DI PERSONA I CUI ABITI PRENDONO FUOCO: EVITARE CHE CORRA, STENDERLA A TERRA E SOFFOCARE LE FIAMME AVVOLGENDOLA CON COPERTA O ALTRI INDUMENTI NON SINTETICI





BLACK-OUT

-  MUOVERSI LENTAMENTE, NON CORRERE ONDE EVITARE CADUTE;
-  SEGUIRE LE LUCI D'EMERGENZA E PORTARSI VERSO LE ZONE DI RACCOLTA;
-  ATTENDERE ALLE ISTRUZIONI DEGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA.




EMERGENZA PER INCIDENTE/INFORTUNIO

-  AVVISARE SEMPRE LE PORTINERIE DELL'ACCADUTO;
-  AVVISARE GLI ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO DELL'EDIFICIO SE I DANNI
-  ALLA/E PERSONA/E APPAIONO LIMITATI;
-  SE ENTRO POCHI MINUTI DALLA CHIAMATA NON INTERVIENE NESSUNO CHIAMARE IL PRONTO INTERVENTO ESTERNO (118);
-  SE POSSIBILE ASSISTERE LA/E PERSONA/E FINO ALL'ARRIVO DEI SOCCORSI E/O DELL'ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO;
-  COLLABORARE CON GLI EVENTUALI OPERATORI ESTERNI DI PRONTO SOCCORSO.






EMERGENZA DI SICUREZZA INTERNA




-  SE SI NOTA LA PRESENZA DI QUALCOSA (BORSE, OGGETTI, ECC.) DI STRANO, ABBANDONATO E PARTICOLARMENTE ANOMALO RISPETTO ALLA SITUAZIONE ABITUALE SEGNALARE ALLE PORTINERIE IL FATTO;
-  NEL CASO DI SITUAZIONE DI PERICOLO PER MINACCE O PRESENZA DI PERSONA ARMATA E NON SOTTO CONTROLLO NON LASCIARE IL PROPRIO LUOGO DI LAVORO E NON ANDARE A CURIOSARE NELLE ZONE INTERESSATE;
-  SE SI E' MINACCIATI MANTENERE IL CONTROLLO E NON INTERVENIRE DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DELLA PERSONA CHE MINACCIA;
-  ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI IMPARTITE DA POLIZIA, CARABINIERI E OPERATORI INTERNI .

EMERGENZA GENERALE ESTERNA









-  PROCEDERE ALL'EVACUAZIONE SEGUENDO LE ISTRUZIONI DEGLI ADDETTI;
-  IN CASO DI NON-EVACUAZIONE PER EMERGENZA ESTERNA E PERICOLO ESTERNO NON ABBANDONARE IL PROPRIO POSTO DI LAVORO;
-  ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI DEGLI ADDETTI E DEGLI OPERATORI ESTERNI, POLIZIA, CARABINIERI.

EMERGENZA GENERICA: ALLAGAMENTO, TERREMOTO, PERDITE DI GAS

-  IN CASO SI ALLAGAMENTO: SE POSSIBILE TOGLIERE TENSIONE AL LOCALE;
-  IN CASO DI ALLAGAMENTO: VERIFICARE SE VI SONO CAUSE VISIBILI, PERDITE D'ACQUA DA IMPIANTI O ALTRO;
-  IN CASO DI PERDITA DI GAS PERCEPIBILE: PROVVEDERE ALL' IMMEDIATA CHIUSURA E INTERCETTAZIONE E CHIUSURA DELLE VALVOLE PRESENTI NELLE VICINANZE E CHIAMARE IMMEDIATAMENTE LA PORTINERIA PER SEGNALAREL'INCONVENIENTE;
-  IN CASO DI PERDITA DI GAS PERCEPIBILE: SE NON E' POSSIBILE METTERE IN SICUREZZA IL LOCALE CHIUDENDO LE VALVOLE APRIRE LE FINESTRE ED EVACUARE IMMEDIATAMENTE IL LOCALE, PROVVEDENDO COMUNQUE AD AVVISARE LA PORTINERIA;
-  IN CASO DI TERREMOTO: ALLE EVENTUALI PRIME SCOSSE TELLURICHE ANCHE DI LIEVE INTENSITA' E' NECESSARIO PORTARSI FUORI DALL'EDIFICIO, ANCHE SENZA LA SEGNALAZIONE DA PARTE DEGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA;

-  IN CASO DI TERREMOTO: UNA VOLTA FUORI DALLO STABILE, ALLONTANARSI DA QUESTO E DA ALTRI VICINI E PORTARSI IN AMPI PIAZZALI, LONTANO DA ALBERI AD ALTO FUSTO E LINEE ELETTRICHE;
-  IN CASO DI TERREMOTO: NEL CASO LE SCOSSE FOSSERO SUBITO VIOLENTE, TANTO DA NON PERMETTERE L'EVACUAZIONE DELLO STABILE, NON SOSTARE AL CENTRO DEGLI AMBIENTI E RAGGRUPParsi VICINO ALLE PARETI OD IN AREE D'ANGOLO CON MAGGIORE RESISTENZA PRESUNTA O SOTTO TAVOLI.
-  IN TUTTI E DUE I CASI: SEGUIRE LE DISPOSIZIONI DEGLI ADDETTI ANCHE TRAMITE INTERFONO, E DEGLI OPERATORI ESTERNI QUALI I VIGILI DEL FUOCO, POLIZIA, CARABINIERI.

EMERGENZA AMBIENTALE: SVERSAMENTO, INQUINAMENTO.

-  IN CASO DI SVERSAMENTO ACCIDENTALE DI QUANTITA' LIMITATE DI SOSTANZE PERICOLOSE NELLE AREE DI LAVORO SEGUIRE LE DISPOSIZIONI PRESENTI SULLE SCHEDE DI SICUREZZA DELLE SOSTANZE CHE DEVONO ESSERE SEMPRE A DISPOSIZIONE DI COLORO CHE OPERANO NEI LABORATORI;
-  UTILIZZARE SEMPRE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE;
-  NON METTERE MAI A RISCHIO LA PROPRIA INCOLUMITA' ED EVENTUALMENTE, CHIUDERE LE AREE CONTAMINATE, AVVISANDO IMMEDIATAMENTE GLI OPERATORI DELLE ZONE VICINE;
-  AVVISARE SEMPRE LE PORTINERIE DELL'ACCADUTO;
-  RESTARE A DISPOSIZIONE DEL RESPONSABILE ALL'EMERGENZA-A PER EVENTUALI INFORMAZIONI INERENTI LA/E SOSTANZE COINVOLTE ED IL LORO USO E LA NECESSITA' EVENTUALE DI EVACUAZIONE IN ZONE AMPIE;
-  EVACUARE ORDINATAMENTE LE ZONE SE INDICATO DAGLI ADDETTI;
-  PRESTARE EVENTUALMENTE IL PRIMO SOCCORSO A PERSONE COLPITE DA MALORE E CHIAMARE GLI ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO DELLA ZONA.
-  COLLABORARE SE RICHIESTO CON GLI OPERATORI ESTERNI DI PRONTO INTERVENTO, VIGILI DEL FUOCO, ECC.

**DISPOSIZIONI PER CHIEDERE L'INTERVENTO DEI
VIGILI DEL FUOCO (115),
SOCCORSO SANITARIO (118)
O DI ALTRA ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO NECESSARIA
E PER FORNIRE LE NECESSARIE INFORMAZIONI AL LORO ARRIVO.**

SCHEMA DI CHIAMATA DEL SOCCORSO ESTERNO

RICHIESTA DI INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO 115

- La chiamata è gratuita
- DURANTE LA TELEFONATA E' IMPORTANTE MANTENERE LA CALMA;
- Il telefonista dei Vigili del Fuoco ti farà delle domande per raccogliere tutte le informazioni necessarie
- COSA SUCCEDDE? Incendio, incedente stradale, soccorso di persone o animali, ecc.
- GRAVITA' DELL'EMERGENZA Cosa è coinvolto nell'incendio? Quanto è vasto?
- CI SONO PERSONE IN PERICOLO? Quante vetture coinvolte nell'incidente? La macchina che brucia ha l'impianto a gas? ecc.;
- DOVE? Località, la frazione, via e numero civico, ulteriori indicazioni per raggiungere il posto, si può raggiungere con dei camion? In caso di incendio a che piano si è sviluppato? ecc.;
- I DATI DI CHI CHIAMA: COGNOME, NOME E NUMERO DI TELEFONO: questi dati permettono di poter ottenere ulteriori ed eventuali informazioni o verificare la veridicità della chiamata. Purtroppo, alcune volte, giungono richieste di soccorso false, per scherzo, questo comporta uno spiegamento di uomini e mezzi senza che ci sia una reale necessità.
- Dare dei dati chiari e precisi permette di evitare il verificarsi di questi incresciosi avvenimenti mentre sei ancora in linea al telefono.
- Raccolte queste brevi ma essenziali informazioni il telefonista attiva i segnali di allerta, all'autista viene consegnato un foglio con il nome e l'indirizzo e la squadra di prima partenza entro brevissimo tempo è già per strada, riceverà ulteriori informazioni via radio.
-
- ATTENDI SULLA STRADA L'ARRIVO DEI VIGILI DEL FUOCO: quando vedi i soccorsi
- arrivare, fatti riconoscere con un cenno della mano per consentire un intervento ancora più
- sollecito.

SCHEMA DI CHIAMATA DEL SOCCORSO PER EMERGENZA SANITARIA 118

Informazioni da fornire, con calma, non interrompere la comunicazione:

- struttura di appartenenza (Regione Basilicata – Dipartimento), proprio nome e cognome e numero telefonico;
- numero degli infortunati;
- informazioni sulle condizioni dell'infortunato (coscienza, respiro, polso, ferite, malore, ustione);
- indicazioni precise per il raggiungimento del luogo dell'infortunio (nome della struttura,
- indirizzo via, N° civico, piano dell'edificio, denominazione della stanza, laboratorio, percorso interno alla struttura, ecc.);
- concordare il percorso con la centrale operativa 118. Se il luogo è difficile da raggiungere;
- fare in modo che qualcuno accolga l'ambulanza all'ingresso sulla via principale. Far aprire i cancelli, le sbarre, i portoni di accesso;
- rispondere alle domande e non riagganciare sino a che sono state impartite disposizioni.